

COMUNE DI VIGNOLA

PROVINCIA DI MODENA

Atti del
Consiglio Comunale

Delib. n. 44

Del 27.9.2017

**OGGETTO: REVISIONE
STRAORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL
D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.**

L'anno DuemilaDICIASSETTE il giorno VENTISETTE
del mese di SETTEMBRE alle ore 18,00

in sessione ordinaria, di 1° convocazione (seduta pubblica),
si è riunito il Consiglio Comunale,

nella Sala delle Adunanze Consiliari, per la trattazione degli
oggetti iscritti all'ordine del giorno

ALLA TRATTAZIONE DEL PRESENTE OGGETTO
RISULTANO PRESENTI:

| | PRES. | ASS. |
|-------------------------------|-------|------|
| 1 – PELLONI SIMONE SINDACO | X | |
| 2 – Fiorini Graziano | X | |
| 3 – Semeraro Lucilla | X | |
| 4 – Valmori Enrico | X | |
| 5 – Ori Tullio | X | |
| 6 – Pagnini Valentina | X | |
| 7 – Franchi Barbara | X | |
| 8 – Sirotti Marco | X | |
| 9 – Grandi Claudia | X | |

| | PRES. | ASS. |
|-------------------------|-------|------|
| 10 –Uguzzoni Gianfranco | X | |
| 11 – Facci Paolo | X | |
| 12 – Covili Paola | X | |
| 13 – Pesci Niccolo' | X | |
| 14 –Zagnoni Antonia | X | |
| 15 – Gozzoli Daniela | X | |
| 16 – Smeraldi Mauro | X | |
| 17 – Cavani Enzo | X | |

Totale Presenti n. 17 Totale Assenti n. //

ASSESSORI:

| | PRES. | ASS. |
|----------------|-------|------|
| PASINI ANGELO | X | |
| AMIDEI ROBERTA | X | |
| MASSA FRANCA | X | |

| | PRES. | ASS. |
|------------------|-------|------|
| VENTURI MASSIMO | X | |
| FRONTINI ALBERTO | X | |

Assume la Presidenza GRAZIANO FIORINI
nella sua qualità diPRESIDENTE

E riconosciuta la legalità della seduta, la dichiara
aperta, designando a scrutatori sig.ri:

///////

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE
DR. GIOVANNI SAPIENZA

Allegati:

- Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
- relazione



OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione illustrativa dell'Assessore Amidei;

Visto l'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico") e ss.mm.ii, il quale dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico;

Dato atto che a norma dell'art. 24, comma 1, TUSP, le amministrazioni sono inoltre tenute:

- ad individuare, nel medesimo provvedimento prescritto dalla predetta disposizione, le partecipazioni eventualmente detenute in società che:
 - a) non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, TUSP;
 - b) non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, TUSP;
 - c) ovvero ricadono in una delle ipotesi ostative di cui all'articolo 20, comma 2, TUSP;
- ad alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione, ovvero ad adottare le misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2, TUSP;

Preso atto:

- che il presente provvedimento di ricognizione straordinaria costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, T.U.S.P. del Piano di Razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione consiliare n. 17 del 30/03/2015,
- che i risultati da esso ottenuti sono stati rendicontati alla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per l'Emilia Romagna in data 26/04/2016 con Prot. 15.197/2016;

Considerato altresì, che:

- le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con procedura che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Valutato e tenuto conto pertanto:

- delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è contenuto nell'allegato "A" c.d. "Relazione Tecnica", parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Considerato che:

- che è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Vignola in enti di tipo societario (ambito di applicazione dell'operazione di razionalizzazione) alla data di entrata in vigore del TUSP, nonché la disamina di dette partecipazioni societarie alla luce delle disposizioni in esso contenute;
- che gli esiti della ricognizione e dell'analisi di cui al punto precedente sono esposti nella relazione di cui all'**Allegato "A"** alla presente deliberazione, nella quale sono altresì indicate le partecipazioni da dismettere, nonché le modalità, misure ed azioni proposte con riferimento a ciascuna società in cui il Comune detiene partecipazioni.



Valutato di condividere e approvare tutto quanto previsto, indicato ed esposto nella relazione allegata, quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione e ritenuto pertanto:

- di procedere alla dismissione (da attuarsi seguendo la procedura prevista dai commi 4 e seguenti dell'art. 24 del TUSP ed entro i termini ivi stabiliti) delle partecipazioni nella società "Banca Popolare Etica soc. coop. a r.l." e nella società "C.R.P.V. Soc. coop." in quanto non essenziali ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Vignola;
- autorizzare il compimento di tutte le azioni e misure indicate nella citata relazione per le motivazioni ivi espresse;

Considerato che il Collegio dei Revisori ha preso visione del presente atto, come risulta da verbale n. 13 del 21/9/2017;

Visti:

- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs 267/2000;
- il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 dal Direttore del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile, parere che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Uditi gli interventi dei Consiglieri: Covili Capogruppo del gruppo "Partito Democratico", Smeraldi Capogruppo del gruppo "Vignola Cambia", Valmori Capogruppo del gruppo "Lega Nord", del Sindaco Pelloni e la dichiarazione di voto del Consigliere Covili Capogruppo del gruppo "Partito Democratico" la quale preannuncia il proprio voto contrario, interventi tutti riportati integralmente nel supporto video ed audio di registrazione della seduta, contraddistinto con il n. 3 che, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento del Consiglio, costituisce resoconto della seduta ed è trattenuto agli atti presso il Servizio Segreteria.

Con 11 voti favorevoli e 6 contrari (Smeraldi e Cavani del gruppo "Vignola Cambia", Covili, Pesci, Gozzoli e Zagnoni del gruppo "Partito Democratico") voti espressi per alzata di mano ed in forma palese dai 17 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Vignola, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP), contenuta nella relazione allegata sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione
2. di procedere conseguentemente alla dismissione delle seguenti partecipazioni - da attuarsi seguendo la procedura prevista dai commi 4° e seguenti dell'art. 24 del TUSP ed entro i termini ivi stabiliti - in quanto non essenziali ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali del Comune:
 - "Banca Popolare Etica soc. coop. a r.l."
 - "C.R.P.V. Soc. coop."
3. di approvare tutte le misure e azioni indicate - con riferimento a ciascuna società partecipata - nella relazione allegata, per le motivazioni, secondo i tempi e con le modalità in essa esposti;
4. Di incaricare i competenti uffici comunali e le società in oggetto all'attuazione delle relative procedure amministrative e gestionali;
5. Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo, con compito di riferire al Consiglio stesso sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione entro un anno dall'adozione e comunque nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente;
6. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Amministrazione Comunale;
7. Di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna ed alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016;

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di procedere;

Con separata votazione e con 11 voti favorevoli e 6 contrari (Smeraldi e Cavani del gruppo



A single, short, diagonal blue line.

A long, curved blue line extending from the top right towards the stamp.

"Vignola Cambia", Covili, Pesci, Gozzoli e Zagnoni del gruppo "Partito Democratico") voti espressi per alzata di mano ed in forma palese dai 17 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Fiorini Graziano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Sapienza dr. Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di quindici giorni da oggi.

Vignola, **5 OTT. 2017**

IL SEGRETARIO GENERALE: F.to SAPIENZA dr. GIOVANNI

E' copia conforme all'originale.

Vignola, **5 OTT. 2017**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Brighetti Rag. Lorena)



IL SEGRETARIO GENERALE
CERTIFICA

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _____ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI SENSI DI LEGGE;
- E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE;
- E' STATA _____

Vignola,

IL SEGRETARIO GENERALE: F.to

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal **5 OTT. 2017** e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni.

Vignola,

IL SEGRETARIO GENERALE: F.to

COMUNE DI VIGNOLA: E' copia conforme all'originale per uso _____

Vignola, lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO





Città di Vignola

Direzione Servizio Finanziario
Servizio Ragioneria
Tel. 059 – 777521
e-mail: ragioneria@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 66 DEL 21/8/2017
IL SEGRETARIO GENERALE

PARERI EX ART. 49 LEGGE 18.8.2000 N. 267

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24
DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

L'istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni – è stata eseguita dal dipendente Michelini Federica *Michelini Federica*

Il sottoscritto Stefano Chini, Dirigente della Direzione "Servizi Finanziari", quale Responsabile del servizio interessato alla proposta in oggetto:

- esprime, in merito alla stessa ed in ordine alla sola regolarità tecnica, **parere favorevole**
 esprime, in merito alla stessa ed in ordine alla sola regolarità tecnica, **parere non favorevole** per le seguenti motivazioni

Vignola, 21/9/2017

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
"SERVIZI FINANZIARI"
(Chini Dott. Stefano)

Il sottoscritto Chini Dott. Stefano, in qualità di Dirigente della Direzione "Servizi Finanziari":

- esprime, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, **parere favorevole**.
 esprime, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, **parere non favorevole** per le seguenti motivazioni:

non esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile.

Vignola, 21/9/2017

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
"SERVIZI FINANZIARI"
(Chini Dott. Stefano)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI VIGNOLA

(Art. 24 D.lgs 19/08/2016 n. 175)

Indice

| | Pag. |
|---|------|
| Quadro Normativo di riferimento | 3 |
| Partecipazioni dirette ed indirette del Comune di Vignola | 5 |
| Relazione Tecnica | 6 |
| - Amo Spa | 7 |
| - Banca Popolare Etica soc. coop. a r.l. | 10 |
| - C.R.P.V. Soc. coop. | 13 |
| - ForModena Soc. Cons. a r.l. | 17 |
| - Lepida S.p.a. | 20 |
| - SETA S.p.a. | 22 |
| - Vignola Patrimonio S.r.l. | 25 |

Quadro Normativo di riferimento

L'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 disciplina un procedimento di **revisione straordinaria delle partecipazioni societarie** detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, che si affianca, una tantum, a quello periodico, imposto annualmente dall'art. 20. La norma prescrive che le partecipazioni detenute in società, sia direttamente sia indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, alla data di entrata in vigore del Decreto, non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate o oggetto delle misure indicate all'art. 20, commi 1 e 2. In particolare sono definite società indirettamente detenute, oggetto del predetto art. 24, le partecipazioni detenute dall'Amministrazione per "il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica" (art. 2, co. 1, lett.g)).

L'art. 24 impone, quindi, che il processo di revisione straordinaria investa le seguenti tre macro categorie:

1. **Società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4, commi 1, 2 e 3, del medesimo Decreto.** Il comma 1 dispone che *"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."* Al comma 2 dell'art. 4 il legislatore specifica, in positivo, le categorie di società legittimamente costituibili o detenibili da Enti pubblici, specificandone il tipo di attività ammessa, quale:
 - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 3 dell'art. 4 estende, invece, l'ambito della legittima partecipazione, da parte di Enti pubblici, a compagini societarie a quelle aventi *"per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* mentre il comma 7 del medesimo articolo, in termini di specialità, prevede l'ammissibilità di specifiche attività.

2. **Società che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2.** La norma prevede che, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Inoltre, vanno evidenziate le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, ed in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Infine, il comma 2 prescrive che l'atto deliberativo debba dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese.

3. **Società che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2.** La previsione in discorso introduce un collegamento fra i parametri che presidiano la revisione straordinaria e quelli che informano la razionalizzazione periodica annuale, prevista dall'art. 20. In virtù di ciò, anche la revisione straordinaria deve valutare:
- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Sul piano procedimentale, il comma 1 dell'art. 24 prescrive che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, ciascuna Amministrazione pubblica è tenuta ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate o assoggettate alle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 ovvero ad un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.

Rispetto al procedimento di revisione straordinaria, il comma 2 dell'art. 24 precisa che, per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014 (Regioni, Enti Locali, camere di commercio, università e autorità portuali), che hanno già adottato un piano di razionalizzazione delle società partecipate, basato su parametri simili, entro il 30 aprile 2015 (nonché effettuato le conseguenti azioni esecutive entro il 31 dicembre 2015, e relazionato in merito agli organi di controllo entro il 31 marzo 2016), il descritto procedimento di revisione straordinaria ne costituisca un aggiornamento, fermi restando le normative introdotte ed i termini previsti.

A tal proposito l'Amministrazione comunale, con deliberazione consiliare n. 17 del 30/03/2015 ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1, co. 612 della Legge 190/2014) ed in data 26/04/2016, protocollo 15.197, ha inoltrato alla Corte dei Conti, Sezione Controllo per la l'Emilia Romagna, la relazione sui risultati conseguiti.

La presente relazione rappresenta l'aggiornamento del Piano di cui sopra, tenuto conto dell'innovato quadro normativo, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016. La stessa sarà trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti - Sezione Emilia Romagna, nonché alla nuova struttura di controllo del MEF di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016.

Partecipazioni dirette ed indirette del Comune di Vignola

Come già descritto nel paragrafo precedente si ricorda che, a norma delle definizioni di cui all'art. 2, lett. f) e g) del TUSP, il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ha ad oggetto solamente le partecipazioni - dirette e indirette - in enti di tipo societario. Nel presente documento infatti non vengono esaminate le partecipazioni del Comune in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria (fondazioni, consorzi, ecc.). Le informazioni dettagliate su tali organismi sono comunque rese disponibili sul sito istituzionale del Comune di Vignola, nella sezione dedicata agli organismi partecipati.

Alla data di entrata in vigore del D.lgs. 175/2016 (23 settembre 2016) l'ente possedeva partecipazioni dirette nelle seguenti società:

- Amo Spa;
- Banca Popolare Etica soc. coop. a r.l.;
- C.R.P.V. Soc. coop.;
- ForModena Soc. Cons. a r.l.
- Lepida S.p.a.;
- SETA S.p.a.;
- Vignola Patrimonio S.r.l.;

In conformità alle disposizioni di legge nonché alle premesse di cui sopra sono stati individuati gli enti controllati dal Comune di Vignola:

- Vignola Patrimonio S.r.l.;
- Fondazione l'Asilo di Vignola.

Tali organismi non possiedono partecipazioni, dunque **il Comune di Vignola non possiede alcuna partecipazione indiretta.**

Relazione Tecnica

Al fine di individuare le azioni di razionalizzazione da attuare relativamente al c.d. "gruppo comunale", sono state elaborate singole schede riepilogative per ogni organismo direttamente partecipato o indirettamente controllato alla data del 23/9/2016.

La presente relazione è stata redatta in conformità alle seguenti pubblicazioni:

- "La nuova disciplina delle società partecipate delle Pubbliche Amministrazioni Dlgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica" - Anci - I quaderni - 03/09/2016;
- "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 D.lgs n. 176/2016" - Corte dei Conti sezione delle Autonomie - deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR.

Dati di Sintesi

| | |
|---|---|
| Forma giuridica | Società per azioni |
| Sede legale | Strada Sant'Anna, 210 -41122 Modena |
| Codice Fiscale | 02727930360 |
| Data di costituzione | 09/06/2003 |
| Durata società (da Statuto) | 31/12/2032 |
| Stato Società | Attiva |
| Codice Ateco | 52.21.9 |
| Attività Esercitata | Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di cui alla LR n. 30/98 |
| Amministratori | 1 |
| Sindaci, organi di controllo | 5 |
| Addetti al 31/12/2016 | 12 |
| Soci | 48 |
| Capitale Sociale | € 5.312.848,00 |
| Valore nominale di ogni azione | € 1 |
| Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati | No |
| Società che ha emesso, al 31/12/2015, strum.fin. diversi da azioni, quotati in mercati regol. | No |

Adesione alla società, oggetto sociale e finalità

L'adesione alla società è avvenuta in data 14/12/2000 con deliberazione di Consiglio 107 avente ad oggetto "Costituzione dell'agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale".

La società esercita le funzioni di Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale previste dalla L.R. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30, e promuove l'utilizzo del trasporto pubblico locale al fine di migliorare la mobilità, coniugando le esigenze dei cittadini con il rispetto dell'ambiente.

In particolare, la società svolge - per conto degli enti locali della provincia di Modena - le seguenti attività previste dallo statuto:

- la programmazione operativa e la progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto, coordinati con tutti gli altri servizi relativi alla mobilità del bacino provinciale;
- la progettazione e l'organizzazione della mobilità complessiva e di servizi complementari, quali ad esempio i parcheggi e la sosta, i sistemi di controllo del traffico e di preferenziamento semaforico, i servizi di collegamento tra i parcheggi di interscambio e i centri di interesse collettivo, l'accesso ai centri urbani e i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo, le reti telematiche di centralizzazione e controllo deiservizi;
- la progettazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto scolastico e trasporto disabili;
- lo svolgimento di studi, ricerche, consulenze ed assistenza tecnica, amministrativa contabile e finanziaria agli Enti locali soci e ad altri soggetti operanti nel settore della mobilità;
- la progettazione, d'intesa con gli Enti locali territorialmente competenti ed in coordinamento con le proposte regionali, di sistemi di trasporto di qualsiasi natura e dei relativi investimenti nel territorio provinciale, tenendo conto degli assetti territoriali, urbanistici e dello sviluppo degli insediamenti abitativi, produttivi e sociali, inclusa l'attività di spedizioniere, strettamente ed esclusivamente finalizzata ai servizi di ultimo miglio nel settore della distribuzione delle merci in ambito urbano e collocata in un più ampio progetto di attivazione di servizi di logistica improntati al criterio dell'intermodalità negli spostamenti delle merci, onde conseguire un minore impatto ambientale e minore pressione sulla rete della viabilità locale;
- la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità, quali ad esempio reti, depositi, autostazioni, impianti, fermate;
- la promozione delle attività necessarie ad assicurare un processo di costante miglioramento del servizio di trasporto pubblico edella mobilità;
- la progettazione e gestione della zonizzazione del territorio ai fini tariffari, del conseguente sistema tariffario e dell'eventuale attività di riparto (*clearing*);
- l'attuazione della politica tariffaria, in conformità delle determinazioni dei competenti Enti;
- la gestione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi ed il perfezionamento di ogni atto connesso e conseguente;
- la definizione ed il perfezionamento dei contratti di servizio, nonché il controllo del rispetto delle obbligazioni in esso contenute;
- la sottoscrizione degli Accordi di Programma di cui alla L.R. n. 30/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- la gestione delle risorse pubbliche (statali, regionali e locali) destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale ed alla mobilità, nonché alla realizzazione di investimenti in infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità; la progettazione e la gestione di interventi di *mobility management* d'area a supporto degli Enti soci e rivolti ai lavoratori, alle imprese e agli enti del territorio provinciale; la collaborazione alla redazione di piani, di studi e di progetti di fattibilità nel settore della mobilità sostenibile, del traffico e delle infrastrutture del trasporto pubblico ingenerale;
- la gestione delle risorse pubbliche (statali, regionali e locali) destinate alla gestione ed allo sviluppo del patrimonio immobiliare e

infrastrutturale di proprietà, funzionale al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;

- lo svolgimento delle funzioni relative alla sicurezza e alla regolarità dei servizi effettuati con autobus, idoneità dei percorsi e ubicazione delle fermate, in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare;
- l'autorizzazione all'immissione e distrazione dei mezzi nell'ambito dei servizi di TPL, sulla base di idonea documentazione, la certificazione dei fuori linea;
- ogni altra funzione assegnata dagli Enti locali soci, con esclusione della gestione dei servizi autofiltranviari.

L'art. 1 dello statuto sociale prevede che le azioni della società, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge regionale 30/1998, siano possedute esclusivamente dagli enti locali della provincia di Modena.

Con deliberazione consiliare n. 33 del 20/04/2009 avente ad oggetto la ricognizione delle partecipazioni dirette dell'ente l'attività svolta dalla società è stata ritenuta come classificabile tra i servizi di interesse generale e la partecipazione rientra tra quelle il cui possesso è sempre ammesso ai sensi del richiamato art. 3 comma 27, Legge 24 dicembre 2007 n.244.

Composizione del capitale sociale

| | Soci | N° azioni | % Capitale | Valore nominale |
|----|---------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 1 | Comune di Modena | 2.390.768 | 45,00% | 2.390.768,00 |
| 2 | Amministrazione provinciale di Modena | 1.540.720 | 29,00% | 1.540.720,00 |
| 3 | Comune di Bastiglia | 1.376 | 0,03% | 1.376,00 |
| 4 | Comune di Bomporto | 11.920 | 0,22% | 11.920,00 |
| 5 | Comune di Campogalliano | 528 | 0,01% | 528,00 |
| 6 | Comune di Camposanto | 2.624 | 0,05% | 2.624,00 |
| 7 | Comune di Carpi | 510.416 | 9,61% | 510.416,00 |
| 8 | Comune di Castelfranco Emilia | 67.104 | 1,26% | 67.104,00 |
| 9 | Comune di Castelnuovo Rangone | 9.696 | 0,18% | 9.696,00 |
| 10 | Comune di Castelvetro | 11.488 | 0,22% | 11.488,00 |
| 11 | Comune di Cavezzo | 5.216 | 0,10% | 5.216,00 |
| 12 | Comune di Concordia sulla Secchia | 5.872 | 0,11% | 5.872,00 |
| 13 | Comune di Fanano | 928 | 0,02% | 928,00 |
| 14 | Comune di Finale Emilia | 35.088 | 0,66% | 35.088,00 |
| 15 | Comune di Fiorano Modenese | 20.640 | 0,39% | 20.640,00 |
| 16 | Comune di Fiumalbo | 128 | 0,00% | 128,00 |
| 17 | Comune di Formigine | 116.512 | 2,19% | 116.512,00 |
| 18 | Comune di Frassinoro | 1.248 | 0,02% | 1.248,00 |
| 19 | Comune di Guiglia | 1.920 | 0,04% | 1.920,00 |
| 20 | Comune di Lama Mocogno | 1.872 | 0,04% | 1.872,00 |
| 21 | Comune di Maranello | 43.312 | 0,82% | 43.312,00 |
| 22 | Comune di Marano sul Panaro | 2.832 | 0,05% | 2.832,00 |
| 23 | Comune di Medolla | 12.944 | 0,24% | 12.944,00 |
| 24 | Comune di Mirandola | 67.744 | 1,28% | 67.744,00 |
| 25 | Comune di Montecreto | 288 | 0,01% | 288,00 |
| 26 | Comune di Montefiorino | 1.136 | 0,02% | 1.136,00 |
| 27 | Comune di Montese | 1.408 | 0,03% | 1.408,00 |
| 28 | Comune di Nonantola | 400 | 0,01% | 400,00 |
| 29 | Comune di Novi di Modena | 11.648 | 0,22% | 11.648,00 |
| 30 | Comune di Palagano | 1.168 | 0,02% | 1.168,00 |
| 31 | Comune di Pavullo nel Frignano | 37.552 | 0,71% | 37.552,00 |
| 32 | Comune di Pievapelago | 864 | 0,02% | 864,00 |
| 33 | Comune di Polinago | 592 | 0,01% | 592,00 |
| 34 | Comune di Prignano sulla Secchia | 1.824 | 0,03% | 1.824,00 |
| 35 | Comune di Ravarino | 3.696 | 0,07% | 3.696,00 |
| 36 | Comune di Riolunato | 208 | 0,00% | 208,00 |
| 37 | Comune di San Cesario sul Panaro | 4.768 | 0,09% | 4.768,00 |
| 38 | Comune di San Felice sul Panaro | 14.992 | 0,28% | 14.992,00 |
| 39 | Comune di San Possidonio | 1.856 | 0,04% | 1.856,00 |
| 40 | Comune di San Prospero | 5.408 | 0,10% | 5.408,00 |
| 41 | Comune di Sassuolo | 254.928 | 4,80% | 254.928,00 |
| 42 | Comune di Savignano sul Panaro | 7.504 | 0,14% | 7.504,00 |
| 43 | Comune di Serramazzoni | 8.608 | 0,16% | 8.608,00 |
| 44 | Comune di Sestola | 1.424 | 0,03% | 1.424,00 |
| 45 | Comune di Soliera | 21.520 | 0,41% | 21.520,00 |
| 46 | Comune di Spilamberto | 21.216 | 0,40% | 21.216,00 |
| 47 | Comune di Vignola | 45.248 | 0,85% | 45.248,00 |
| 48 | Comune di Zocca | 1.696 | 0,03% | 1.696,00 |
| | Totale | 5.312.848 | 100,00% | 5.312.848,00 |

La società è a totale partecipazione pubblica.

La quota del Comune di Vignola è pari al 0,85% e nell'ultimo rendiconto è stata valutata in € 164.262,65 sulla base del patrimonio netto della società

Con provvedimento del Commissario Straordinario (assunto con i poteri della GC) n. 39 del 13/04/2017 la società è stata ricompresa fra le società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Ente ma non è oggetto di consolidamento del

bilancio (la partecipazione è inferiore all' 1%)

Dati di Bilancio

a) Andamento del risultato degli ultimi esercizi:

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 3.586 | 1.532 | 19.558 | 91.746 | 66.104 | 55.061 |

b) Fatturato conseguito nel triennio 2013-2015, relativa media e fatturato 2016:

| 2013 | 2014 | 2015 | Media | 2016 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 29.662.279 | 29.206.411 | 29.558.917 | 29.475.869 | 28.572.046 |

c) Altri Costi

| | 2015 | 2016 |
|--|---------|---------|
| Costi del Personale | 864.134 | 871.922 |
| Compensi dei componenti l'organo di amministraz. | 33.059 | 33.059 |
| Compensi dei componenti l'organo di controllo | 17.000 | 17.000 |

Partecipazioni

Come risulta dai dati reperiti presso il Registro delle Imprese (e confermato dalla società con pubblicazione sul proprio sito, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 la società non possedeva partecipazioni in altre società.

Peraltro il Comune di Vignola sulla base dell'art. 2359 cod. civ. non si configura come amministrazione pubblica controllante dunque le eventuali partecipazioni che AMO Spa detiene o dovesse detenere in altre società non costituiscono per l'amministrazione comunale "partecipazioni indirette" ai sensi dell'art. 2, lett. g) Tusp.

Revisione Straordinaria ed esito

a) Sintesi

| | |
|--|--|
| Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti fin. | NO |
| Tipologia di procedure avviate per la quotazione | / |
| Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a) | SI (LL.RR. Emilia Romagna nn. 30/1998 e 10/2008) |
| Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. 175/2016 | NO |
| Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione | Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett a) |
| Partecipazioni non rientranti nelle categorie di cui all'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A) | NO |
| Società prive di dipendenti o con nr. amministratori > nr. dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B) | NO |
| Svolgim. di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C) | NO |
| Società con fatturato medio del triennio < € 1.000.000,00 (Art. 20 c. 2 lett. D) | NO |
| Società non costituita con per la gestione di servizi d'interesse pubblico con risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E) | NO |
| Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F) | NO |
| Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G) | NO |
| Holding pura | NO |
| Società in House | NO |
| Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato | / |
| Esito della Ricognizione | Mantenimento senza interventi |
| Modalità di razionalizzazione | / |
| Termine previsto per la razionalizzazione | / |

b) Motivazioni per decisione su mantentimento/razionalizzazione della partecipazione:

La partecipazione del Comune di Vignola alla società si configura quale obbligatoria alla luce delle richiamate disposizioni normative statali e regionali, pertanto resta esclusa:

- ogni valutazione in punto di indispensabilità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (ovvero, sotto altro aspetto e nei limiti della competenza per materia delle regioni, la valutazione di "stretta necessità" richiesta dal comma 1° dell'art. 4 del TUSP è già stata compiuta a monte dal legislatore regionale mediante le disposizioni sopra richiamate);
- la stessa possibilità di procedere alle analisi richieste (entro i limiti e con le modalità specificate in premessa) dall'art. 5 TUSP, atteso che la partecipazione in AMO s.p.a. rientra a pieno titolo nelle ipotesi di esonero dagli oneri motivazionali prescritti da tale disposizione, anche in considerazione del fatto che all'Ente è precluso ogni margine di discrezionalità circa la scelta di partecipare o meno alla società.

c) Descrizione della modalità di razionalizzazione della partecipazione:

La partecipazione è già stata oggetto del piano di razionalizzazione approvato con delibera di consiglio n. 17 del 30/03/2015.

Dati di Sintesi

| | | |
|---|---|--|
| Forma giuridica | Società cooperativa per azioni | |
| Sede legale | Via Niccolò Tommaseo, 7 - 35131 - Padova | |
| Codice Fiscale | 02622940233 | |
| Data di costituzione | 30/05/1998 | |
| Durata società (da Statuto) | 31/12/2100 | |
| Stato Società | Attiva | |
| Codice Ateco | 64.19.1 | |
| Attività Esercitata | Raccolta del risparmio e l'esercizio del credito anche a non soci (dal 08/03/1999); servizio di collegamento tra imprese sociali non a scopo di lucro, attività di formazione e studio e raccolta di capitale sociali.... | |
| Amministratori | 13 | |
| Sindaci, organi di controllo | 5 | |
| Addetti al 31/12/2016 | 223 | |
| Capitale sociale | € 59.379.862,50 | |
| Valore nominale azioni | € 52,50 (sovrapprezzo € 5,00) | |
| Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati | NO | |
| Società che ha emesso, al 31/12/2015, strum.fin. diversi da azioni, quotati in mercati regol. | SI | |

Adesione alla società, oggetto sociale e finalità

L'adesione iniziale alla società è avvenuta con deliberazione consiliare nr. 74 del 17/11/1997 avente ad oggetto "Adesione alla Cooperativa verso la Banca Etica - Approvazione e sottoscrizione quota di capitale sociale - variazione di bilancio" vamente con propria deliberazione nr. 57 del 27.07.2006) si è ribadito infatti che tramite tale partecipazione il Comune si riconosce "nelle finalità di promuovere, anche mediante appositi strumenti etici di credito, lo sviluppo di imprese sociali, di progetti solidaristici e di attività di autogestione" inoltre si impegnava la Giunta comunale a "promuovere le pratiche dell'economia etica, equa e solidale, mediante iniziative e manifestazioni culturali, sostegno al commercio equo e solidale ed alla finanza etica"

Banca Popolare Etica (in forma abbreviata "Banca Etica" o "BPE") svolge attività di raccolta dei risparmi e di esercizio del credito applicando i principi della finanza etica. In particolare la società, per disposizione statutaria, si propone di "gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene comune della collettività. Attraverso gli strumenti dell'attività creditizia, la società indirizza la raccolta ad attività socio- economiche finalizzate all'utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo, in particolare mediante le organizzazioni non profit, le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate. Inoltre sarà riservata particolare attenzione al sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale di donne e giovani anche attraverso interventi di microcredito e microfinanza.

Con deliberazione consiliare n. 33 del 20/04/2009 avente ad oggetto la ricognizione delle partecipazioni dirette dell'ente l'attività svolta dalla società è stata ritenuta funzionale al perseguimento di un interesse pubblico e agli scopi dell'Ente Locale così come individuati dall'art. 13 del D.Lgs. 267/2000. La società è stata quindi considerata fra quelle che producono servizi strettamente connessi con il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune: sostegno finanziario e promozione delle attività del terzo settore (volontariato, associazionismo ed economia etica).

Composizione del capitale sociale

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Capitale Sociale al 31/12/2016 | € 59.379.862,50 |
| Nr. Azioni Sottoscritte al 31/12/2016 | 1.131.045 |

Al 31/12/2016 la società contava 39.490 soci, di cui 32.944 persone fisiche, 6.405 persone giuridiche e numerosi enti locali. Banca Etica non rientra tra le società a controllo pubblico o a partecipazione mista di cui all'articolo 17 del D.Lgs 175/2016.

Il Comune di Vignola possiede n. 50 azioni pari al pari al 0,0044% del capitale sociale e nell'ultimo rendiconto tale partecipazione è stata valutata in € 3.995,45 sulla base del patrimonio netto della società.

Dati di Bilancio

a) Andamento del risultato degli ultimi esercizi:

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 3.586 | 1.645.716 | 1.327.789 | 3.187.558 | 758.049 | 4.317.890 |

(Fonte: Conto economico integrato)

b) Fatturato conseguito nel triennio 2013-2015, relativa media e fatturato 2016:

| 2013 | 2014 | 2015 | Media | 2016 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 28.669.693 | 36.622.748 | 34.746.444 | 33.346.295 | 38.392.442 |

(Fonte: conto economico integrato; Margine di intermediazione)

c) Costi del Personale

| | 2015 | 2016 |
|---------------------|------------|------------|
| Costi del Personale | 13.395.452 | 15.299.350 |

d) Compensi a sindaci e amministratori (in migliaia)

| | 2015 | 2016 |
|----------|------|------|
| Compensi | 449 | 430 |

Partecipazioni

Come risulta dai dati reperiti presso il Registro delle Imprese, la società possiede le seguenti partecipazioni:

| Società | % | Società | % |
|--|-------|---|-----------|
| Etica SGR S.p.A | 51,47 | SEC - Scuola Economia Civile | 0,85 |
| Consorzio L'APE in liquidazione | 25 | Sidi Saa | 0,8 |
| Esprit Soc. Coop. a r.l. in liquidazione | 14,29 | Merkur Andelskasse | 0,78 |
| INNESCO S.p.A. | 14,23 | Coopmed | 0,71 |
| FairTrade Italia Soc. Coop. | 12,2 | La Nef | 0,13 |
| Libera Terra Mediterraneo | 9,87 | FidiToscana SpA | 0,02 |
| SEFEA Soc. Coop. | 7,79 | Goener | 0,02 |
| Cultura Sparebank | 2,63 | Cassa Centrale Banca - Credito Coop Nordest Spa | 0,01 |
| Mag 6 Soc. Coop. | 1,418 | Triodos | 0,0069 |
| Consorzio Etimos sc | 1,37 | CCFS soc. Coop. | 0,0003 |
| E. di C. Spa | 1,27 | ènostra | 0,0003 |
| CGM Finance r.l. | 1,24 | Visa Inc | 0,0000002 |
| FEFISOL SA Sicav Sif | 1,08 | | |
| Mag Servizi | 0,881 | | |

Il Comune di Vignola sulla base dell'art. 2359 cod. civ. non si configura come amministrazione pubblica controllante dunque le eventuali partecipazioni che Banca Popolare Etica detiene o dovesse detenere in altre società non costituiscono per l'amministrazione comunale "partecipazioni indirette" ai sensi dell'art. 2, lett. g) Tusp.

Revisione Straordinaria ed esito

a) Sintesi

| | |
|--|--|
| Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti fin. | SI |
| Tipologia di procedure avviate per la quotazione | La Banca emette Prestiti Obbligazionari |
| Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a) | NO |
| Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. 175/2016 | NO |
| Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione | Nessuna |
| Partecipazioni non rientranti nelle categorie di cui all'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A) | SI |
| Società prive di dipendenti o con nr. amministratori > nr. dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B) | NO |
| Svolgim. di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C) | NO |
| Società con fatturato medio del triennio < € 1.000.000,00 (Art. 20 c. 2 lett. D) | NO |
| Società non costituita con per la gestione di servizi d'interesse pubblico con risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E) | NO |
| Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F) | NO |
| Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G) | NO |
| Holdering pura | NO |
| Società in House | NO |
| Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato | / |
| Esito della Ricognizione | Razionalizzazione |
| Modalità di razionalizzazione | Cessione della partecipazione a titolo oneroso |
| Termine previsto per la razionalizzazione | 31/12/2017 |

b) Motivazioni per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione

Come evidenziato dalla Corte dei Conti- Sez. Reg.le di controllo per l'Emilia Romagna con deliberazione n. 32 del 24/03/2016 "la decisione di mantenere la partecipazione non appare giustificata, giacché è evidente come la stessa non sia indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali; in ogni caso, si tratta di una partecipazione davvero minima e avente ad oggetto progetti di alto rilievo sociale".

La partecipazione dunque risulta non essere necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e si specifica che

- l'alienazione della partecipazione o il recesso dalla società verrà effettuata seguendo la procedura prevista dai commi 4° e ss. dell'art. 24 del TUSP ed entro i termini ivi stabiliti;
- non è possibile identificare i risparmi derivanti dalla dismissione delle azioni di Banca Etica, atteso che il Comune non eroga contributi né acquista servizi dalla società;
- per la cessione della partecipazione è unicamente possibile ipotizzare un corrispettivo massimo pari al valore di emissione (dato dal valore nominale aumentato del sovrapprezzo applicato sulle azioni di nuova emissione), per un totale di euro 2.875,00, posto che la società è costituita in forma cooperativa e, pertanto, chiunque intenda divenire socio può sempre acquistare nuove azioni al valore di emissione.

c) Descrizione della modalità di razionalizzazione della partecipazione:

La partecipazione è già stata oggetto del piano di razionalizzazione approvato con delibera di consiglio n. 17 del 30/03/2015.

Si prevede ora la cessione della partecipazione a titolo oneroso.

Dati di Sintesi

| | |
|---|--|
| Forma giuridica | Società cooperativa |
| Sede legale | Via dell'Arrigoni 120 - 42023 Cesena (FO) |
| Codice fiscale | 01949450405 |
| Data di costituzione | 07/07/1988 |
| Durata società (da Statuto) | 31/12/2030 |
| Stato Società | Attiva |
| Codice Ateco | 72.1.909 |
| Attività Esercitata | organizzazione della domanda di ricerca, progettazione, esecuzione di programmi di ricerca nel campo agricolo, divulgazione dei risultati scaturiti dalla ricerca (dal 31/10/1988).... |
| Amministratori | 14 |
| Sindaci, organi di controllo | 5 |
| Addetti al 31/12/2016 | 18 |
| Soci | 63 (n. 19 soci ordinari; n. 44 soci sovventori) |
| Capitale sociale | € 769.237,00 |
| Valore nominale di ogni azione | € 258,22 |
| Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati | No |
| Società che ha emesso, al 31/12/2015, strum.fin. diversi da azioni, quotati in mercati regol. | No |

Adesione alla società, oggetto sociale e finalità

L'adesione è avvenuta inizialmente con deliberazione CC nr. 187 del 29/08/1989 nella società Azienda Agraria Sperimentale Modenese, la quale è stata in seguito incorporata nell'istituto CISA Mario Neri, a sua volta incorporato nell'attuale C.R.P.V. Soc. Cooperativa.

La società ha come oggetto la ricerca, la sperimentazione, dimostrazione e divulgazione nell'ambito della filiera agroalimentare e, in particolare per il settore agricolo appronta adeguate strategie di intervento per la diffusione di tecniche produttive agricole maggiormente rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori.

Con deliberazione consiliare n. 33 del 20/04/2009 avente ad oggetto la ricognizione delle partecipazioni dirette dell'ente la partecipazione del Comune di Vignola alla suddetta società è stata ritenuta come funzionale al perseguimento di un interesse pubblico e agli scopi dell'Ente Locale così come individuati dall'art. 13 del D.Lgs. 267/2000;

Composizione del capitale sociale

| Nr. | Tipo socio | Soci | N. Azioni | % Capitale | Valore nominale |
|-----|------------|--|-----------|------------|-----------------|
| 1 | ordinario | Apofruit italia soc. Coop. Agricola | 47 | 1,58% | 12.136,34 |
| 2 | ordinario | Apo scaligeras.c.r.l. | 20 | 0,67% | 5.164,40 |
| 3 | ordinario | Apoconerpo soc.coop.a.r.l | 46 | 1,54% | 11.878,12 |
| 4 | ordinario | As.i.p.o. soc.coop. A r.l. | 46 | 1,54% | 11.878,12 |
| 5 | ordinario | C.i.c.o. cons.ital.coop.ortofrutticole | 28 | 0,94% | 7.230,16 |
| 6 | ordinario | C.i.o. cons.interreg.ortofrutt.s.c.r.l. | 46 | 1,54% | 11.878,12 |
| 7 | ordinario | Consorzio agribologna soc.coop.a r.l. | 20 | 0,67% | 5.164,40 |
| 8 | ordinario | Granfrutta zani coop.prod.agr. A r.l | 20 | 0,67% | 5.164,40 |
| 9 | ordinario | Orogel fresco soc. Coop. Agricola | 46 | 1,54% | 11.878,12 |
| 10 | ordinario | Pempacorser societa' cooperativa consortile agricola | 46 | 1,54% | 11.878,12 |
| 11 | ordinario | Cantine riunite & civ soc. Coop. Agricola | 55 | 1,85% | 14.202,10 |
| 12 | ordinario | Caviro soc. Coop. | 81 | 2,72% | 20.915,82 |
| 13 | ordinario | Gruppo cevico soc. Coop. Agr. | 43 | 1,44% | 11.103,46 |
| 14 | ordinario | A.p.p.e. | 18 | 0,60% | 4.647,96 |
| 15 | ordinario | Asso.pa. Soc.coop.a r.l. | 18 | 0,60% | 4.647,96 |
| 16 | ordinario | C.a.c. soc.coop.agr. | 8 | 0,27% | 2.065,76 |
| 17 | ordinario | Co.na.se. | 8 | 0,27% | 2.065,76 |
| 18 | ordinario | Grandi colture italiane soc.coop.agr. | 2 | 0,07% | 516,44 |

| | | | | | |
|----|-----------|---|-------------|----------------|-------------------|
| 19 | ordinario | Progeo soc.coop.agr. | 2 | 0,07% | 516,44 |
| 1 | soventore | A.r.p.o. | 6 | 0,20% | 1.549,32 |
| 2 | soventore | Agri 2000 soc.coop. | 2 | 0,07% | 516,44 |
| 3 | soventore | Agrifuturo soc.coop. A r.l. | 2 | 0,07% | 516,44 |
| 4 | soventore | Agrintesa soc.coop.agr. | 2 | 0,07% | 516,44 |
| 5 | soventore | Alimos soc. Coop. | 2.192 | 73,58% | 566.018,24 |
| 6 | soventore | Assoementi - associaz. Italiana sementi | 2 | 0,07% | 516,44 |
| 7 | soventore | Azienda sper.vittorio tadini | 2 | 0,07% | 516,44 |
| 8 | soventore | C.c.i.a.a. modena | 60 | 2,01% | 15.493,20 |
| 9 | soventore | C.e.r. consorzio bonifica | 2 | 0,07% | 516,44 |
| 10 | soventore | C.l.a.i. soc.coop.agr. | 1 | 0,03% | 258,22 |
| 11 | soventore | C.t.i. cooperativa trasporti imola | 1 | 0,03% | 258,22 |
| 12 | soventore | Cav centro attivita' vivaistiche soc.coop.agr. | 2 | 0,07% | 516,44 |
| 13 | soventore | Cia confederaz. Italiana agricoltori | 2 | 0,07% | 516,44 |
| 14 | soventore | Cifo srl | 2 | 0,07% | 516,44 |
| 15 | soventore | Co.pro.b. soc.coop. A r.l. | 2 | 0,07% | 516,44 |
| 16 | soventore | Coldiretti bologna | 1 | 0,03% | 258,22 |
| 17 | soventore | Coldiretti modena | 12 | 0,40% | 3.098,64 |
| 18 | soventore | Compag fe. naz. commercianti prodotti per l'agricoltura | 2 | 0,07% | 516,44 |
| 19 | soventore | Comune di casalfiumanese | 1 | 0,03% | 258,22 |
| 20 | soventore | Comune di Vignola | 9 | 0,30% | 2.323,98 |
| 21 | soventore | Confagricoltura modena | 12 | 0,40% | 3.098,64 |
| 22 | soventore | Confagricoltura emilia-romagna | 2 | 0,07% | 516,44 |
| 23 | soventore | Confed. Italiana agric. C.i.a. modena | 12 | 0,40% | 3.098,64 |
| 24 | soventore | Consorzio agrario dell'emilia soc.coop. | 3 | 0,10% | 774,66 |
| 25 | soventore | Consorzio agrario ravenna | 2 | 0,07% | 516,44 |
| 26 | soventore | Consorzio della ciliegia susina e frutta tipica di vignola | 2 | 0,07% | 516,44 |
| 27 | soventore | Consorzio per la tutela e la promozione dei vini dop "reggiano" e "colli di scandiano e di canossa" | 2 | 0,07% | 516,44 |
| 28 | soventore | Crsfa-centro di ricerca, sperimentazione e formazione "basile caramia" | 2 | 0,07% | 516,44 |
| 29 | soventore | Coop. Lavoratori terra | 1 | 0,03% | 258,22 |
| 30 | soventore | Coop. Ortolani-cofri | 1 | 0,03% | 258,22 |
| 31 | soventore | I.ter soc. Coop. | 2 | 0,07% | 516,44 |
| 32 | soventore | Italpatate | 2 | 0,07% | 516,44 |
| 33 | soventore | Leo group srl | 2 | 0,07% | 516,44 |
| 34 | soventore | Marani az.agr.sperimentale | 2 | 0,07% | 516,44 |
| 35 | soventore | New plant soc.cons.a r.l. | 2 | 0,07% | 516,44 |
| 36 | soventore | Patfrut soc. Coop. Agr. | 1 | 0,03% | 258,22 |
| 37 | soventore | Promosagri soc.coop.agr.per azioni | 2 | 0,07% | 516,44 |
| 38 | soventore | S.i.s. societa' italiana sementi spa | 2 | 0,07% | 516,44 |
| 39 | soventore | Fondazione bizzozero (az.stuard) | 2 | 0,07% | 516,44 |
| 40 | soventore | Terremersoc.coop. | 3 | 0,10% | 774,66 |
| 41 | soventore | Tutela ambientale soc. Coop. | 1 | 0,03% | 258,22 |
| 42 | soventore | Unima - unione nazionale imprese di meccanizzazione agricola | 2 | 0,07% | 516,44 |
| 43 | soventore | Unione di comuni terre di castelli | 8 | 0,27% | 2.065,76 |
| 44 | soventore | Unione generale coltivatori c.i.s.l. modena | 4 | 0,13% | 1.032,88 |
| | | Totale | 2979 | 100,00% | 769.237,38 |

| Descrizione | Tipologia Soci | Nr. Azioni | Valore nominale | Valore Complessivo |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Capitale Sociale | ordinari | 600 | 258,22 | 154.932 |
| Fondo per o sviluppo tecnologico e per il potenziamento economico società | soventori | 2.379 | 258,22 | 614.305 |
| Totale | | 2.979 | | 769.237 |

La società è a partecipazione mista a maggioranza privata.

Il Comune di Vignola possiede 9 Azioni come socio soventore pari al 0,30% del capitale sociale e nell'ultimo rendiconto la partecipazione è stata valutata in € 4.817,30 sulla base del patrimonio netto della società

Dati di Bilancio

a) Andamento del risultato degli ultimi esercizi:

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------|-------|-------|-------|----------|----------|
| 4.334 | 2.142 | 5.824 | 7.579 | -297.980 | -578.737 |

b) Fatturato conseguito nel triennio 2013-2015, relativa media e fatturato 2016:

| 2013 | 2014 | 2015 | Media | 2016 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5.053.071 | 6.087.909 | 3.978.217 | 5.039.732 | 2.348.780 |

a) Altri Costi

| | 2015 | 2016 |
|--|---------|---------|
| Costi del Personale | 783.452 | 825.181 |
| Compensi dei componenti l'organo di amministraz. | 0 | 28.330 |
| Compensi dei componenti l'organo di controllo | 9.524 | 9.840 |

Partecipazioni

La società detiene le seguenti partecipazioni:

| Società | % |
|---|--------|
| Astra-Innovazione e Sviluppo SRL agenzia sperim. tecnologica e ricerca agroambientale srl | 97,15% |
| Citimap Società Consortile a r.l. | 52,38% |
| Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna - Soc. Consortile a r.l. | 0,5% |
| Tecnovie centro Tecnologie Avanzate s.r.l. | 15,41% |
| Dinamica S.c.a.r.l. | 32% |

Il Comune di Vignola sulla base dell'art. 2359 cod. civ. non si configura come amministrazione pubblica controllante dunque le eventuali partecipazioni che C.R.P.V. Soc. coop. detiene o dovesse detenere in altre società non costituiscono per l'amministrazione comunale "partecipazioni indirette" ai sensi dell'art. 2, lett. g) Tusp.

Revisione Straordinaria ed esito

a) Sintesi

| | |
|--|-----------------------|
| Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti fin. | NO |
| Tipologia di procedure avviate per la quotazione | / |
| Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a) | NO |
| Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. 175/2016 | NO |
| Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione | Nessuno |
| Partecipazioni non rientranti nelle categorie di cui all'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A) | SI |
| Società prive di dipendenti o con nr. amministratori > nr. dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B) | NO |
| Svolgim. di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C) | NO |
| Società con fatturato medio del triennio < € 1.000.000,00 (Art. 20 c. 2 lett. D) | NO |
| Società non costituita con per la gestione di servizi d'interesse pubblico con risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E) | NO |
| Svolgim. di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C) | NO |
| Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F) | NO |
| Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G) | NO |
| Holding pura | NO |
| Società in House | NO |
| Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato | / |
| Esito della Ricognizione | Razionalizzazione |
| Modalità di razionalizzazione | Recesso dalla società |
| Termine previsto per la razionalizzazione | 31/12/2017 |

b) Motivazioni per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione:

L'attività della società, volta alla ricerca e sperimentazione nel campo agroalimentare detiene una indubbia utilità per l'economia del territorio ma, non può tuttavia ritenersi indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

La partecipazione di fatto non è più strategica per l'ente anche in base alle funzioni attribuite dalla Legge n. 56/2014, (seguita dalla LR 13/2015 avente ad oggetto "la Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni") agli ambiti regionali.

c) Descrizione della modalità di razionalizzazione della partecipazione:

La partecipazione è già stata oggetto del piano di razionalizzazione approvato con delibera di consiglio n. 17 del 30/03/2015.

La forma di razionalizzazione possibile per questa partecipazione è il recesso dalla società in base all'art. 12 dello statuto della stessa.

Ciò è dovuto dal fatto che l'introito massimo riscuotibile percorrendo sia la strada della cessione a titolo oneroso della quota (per società del calibro di Crpv soc. coop a r.l.), che quella del recesso dalla società (tenuto conto che nel periodo 2011-2016 il patrimonio netto della cooperativa ha permesso di valutare la partecipazione ad un valore mai inferiore al versato) può essere al massimo al pari alle quote di capitale versato di complessivi € 2.323.98.

La forma del recesso inoltre si presenta come più snella rispetto alle altre.

Dalla razionalizzazione dalla società, è prevista un'economia annua di euro 488,00.

Dati di sintesi

| | | |
|---|---|--|
| Forma giuridica | Società consortile a responsabilità limitata | |
| Sede legale | Strada Attiraglio, 7 - 41122 - Modena | |
| Codice Fiscale | 02483780363 | |
| Data di costituzione | 30/12/1997 | |
| Durata società (da Statuto) | 31/12/2050 | |
| Stato Società | Attiva | |
| Codice Ateco | 85.59.2 | |
| Attività Esercitata | Formazione professionale (di base e per adulti) attraverso l'organizzazione e la gestione di corsi e percorsi formativi a finanziamento pubblico e privato; attività correlate di ricerca, seminari e diffusione... | |
| Amministratori | 5 | |
| Sindaci, organi di controllo | 5 | |
| Addetti al 31/12/2016 | 20 | |
| Soci | 8 | |
| Capitale sociale | € 774.684,00 | |
| Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati | No | |
| Società che ha emesso, al 31/12/2015, strum.fin. diversi da azioni, quotati in mercati regol. | No | |

Adesione alla società, oggetto sociale e finalità

L'adesione alla società "Modena formazione - Servizi per la pubblica amministrazione Srl" è avvenuta con deliberazione CC n. 95 del 18/12/1997. La costituzione era stata deliberata dal Comune di Modena con propria deliberazione CC n. 208 del 18/12/1997.

A seguito della necessità di razionalizzazione del sistema formativo della Provincia si sono unificate alla stessa due società di formazione professionale a totale partecipazione pubblica denominate "Carpiformazione srl" e "Iride Formazione Srl" dando vita alla società attuale.

La società è costituita per lo svolgimento della funzione di gestione delegata agli Enti locali in materia di formazione professionale ai sensi della legge regionale dell'Emilia Romagna del 30 giugno 2003 n. 12 ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post-universitario, aziendale, anche offrendo servizi educativi destinati all'istruzione e alla formazione dei giovani, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate.

La costituzione della società "ForModena Srl" per lo svolgimento delle funzioni di gestione di attività di formazione professionale delegate dalla regione è ritenuto «il mezzo più efficace per raggiungere nello specifico i migliori risultati, senza limitare il fine pubblico di sviluppo economico e sociale, che in ogni caso resta garantito dalla posizione maggioritaria degli enti pubblici locali soci» e, più precisamente, è individuato nella società a responsabilità limitata «lo strumento più consono al raggiungimento di tale obiettivo».

Con deliberazione consiliare n. 33 del 20/04/2009 avente ad oggetto la ricognizione delle partecipazioni dirette dell'ente l'attività svolta dalla società è classificabile tra i servizi di interesse generale ai sensi della normativa comunitaria in quanto assolve una missione di interesse generale inerente i compiti istituzionali dell'ente locale (la funzione di formazione professionale, delegata dalla Regione, promossa e tutelata dall'art.35 della Costituzione Italiana).

Composizione del capitale sociale

| | Soci | % Capitale | Valore nominale |
|---|--|----------------|-------------------|
| 1 | Comune di Modena | 57,00% | 441.569,88 |
| 2 | Comune di Carpi | 10,00% | 77.468,40 |
| 3 | Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | 10,00% | 77.468,40 |
| 4 | Unione Comuni Modenesi Area Nord | 7,00% | 54.227,88 |
| 5 | Azienda Usl di Modena | 5,00% | 38.734,20 |
| 6 | Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena | 5,00% | 38.734,20 |
| 7 | Comune di Vignola | 3,00% | 23.240,52 |
| 8 | Comune di Pavullo nel Frignano | 3,00% | 23.240,52 |
| | Totale | 100,00% | 774.684,00 |

La società è a totale partecipazione pubblica.

La quota del Comune di Vignola è pari al 3% e nell'ultimo rendiconto è stata valutata in € 15.932,64 sulla base del patrimonio netto della società

Con provvedimento del Commissario Straordinario (assunto con i poteri della GC) n. 39 del 13/04/2017 la società è stata ricompresa fra le società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Ente, ed è oggetto di consolidamento del bilancio (la partecipazione è superiore all' 1%)

Dati di Bilancio

c) Andamento del risultato degli ultimi esercizi:

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------|----------|--------|--------|---------|-------|
| -57.317 | -116.024 | 12.800 | 52.018 | -93.949 | 3.459 |

d) Fatturato conseguito nel triennio 2013-2015, relativa media e fatturato 2016:

| 2013 | 2014 | 2015 | Media | 2016 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.765.960 | 4.079.973 | 1.712.006 | 2.519.313 | 1.619.635 |

e) Altri Costi

| | 2015 | 2016 |
|--|---------|---------|
| Costi del Personale | 910.422 | 832.063 |
| Compensi dei componenti l'organo di amministraz. | 8.512 | 8.384 |
| Compensi dei componenti l'organo di controllo | 12.688 | 12.688 |

Partecipazioni

Come risulta dai dati reperiti presso il Registro delle Imprese (e confermato dalla società con comunicazione in data 25/10/2016 con cui è stata riscontrata la relativa richiesta del Comune di Vignola inviata con lettera Prot. N. 38553/16 del 25/10/2016) alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 la società non possedeva partecipazioni in altre società.

Peraltro il Comune di Vignola sulla base dell'art. 2359 cod. civ. non si configura come amministrazione pubblica controllante dunque le eventuali partecipazioni che detiene o dovesse detenere in altre società detiene o dovesse detenere in altre società non costituiscono per l'amministrazione comunale "partecipazioni indirette" ai sensi dell'art. 2, lett. g) Tusp.

Revisione Straordinaria ed esito

a) Sintesi

| | |
|--|--|
| Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti fin. | NO |
| Tipologia di procedure avviate per la quotazione | / |
| Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a) | NO |
| Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. 175/2016 | NO |
| Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione | Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett a) |
| Partecipazioni non rientranti nelle categorie di cui all'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A) | NO |
| Società prive di dipendenti o con nr. amministratori > nr. dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B) | NO |
| Svolgim. di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C) | NO |
| Società con fatturato medio del triennio < € 1.000.000,00 (Art. 20 c. 2 lett. D) | NO |
| Società non costituita con per la gestione di servizi d'interesse pubblico con risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E) | NO |
| Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F) | NO |
| Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G) | NO |
| Holding pura | NO |
| Società in House | NO |
| Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato | / |
| Esito della Ricognizione | Mantenimento senza interventi |
| Modalità di razionalizzazione | / |
| Termine previsto per la razionalizzazione | / |

b) Motivazioni per decisione su mantentimento/razionalizzazione della partecipazione:

Posto che, dapprima con la l.r. Emilia-Romagna 7 novembre 1995, n. 54, poi con la l.r. Emilia Romagna 30 giugno 2003, n. 12, sono state espressamente attribuite ai Comuni le funzioni di gestione di attività di formazione professionale ed è stato previsto che dette funzioni possano essere esercitate «in forma singola o associata mediante organismi di formazione professionale accreditati», la partecipazione dell'amministrazione comunale in ForModena deve ritenersi coerente con le finalità istituzionali assegnate dalla legislazione (esclusivamente) competente in materia. L'attività della società è inoltre qualificabile come «servizio di interesse economico generale» (exart. 2, lett. i), TUSP) tanto in virtù della collocazione che riceve nell'ambito della normativa europea quanto, di conseguenza, della disciplina che riceve a livello regionale: in

particolare l'art.28 della l.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2003 n. 12 qualifica per l'appunto la formazione professionale come «servizio pubblico». La partecipazione del Comune di Vignola risulta quindi ammissibile ai sensi dell'art. 4, comma 2°, lett. a), TUSP.

Si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, posto che la società eroga un servizio di interesse economico generale. Sempre riguardo alla necessità della partecipazione in ForModena, si specifica che nell'esercizio in corso la società ha in corso a tutt'oggi importanti progetti di formazione professionale nel territorio di riferimento e avvierà ulteriori percorsi nell'ambito delle proprie attività sociali.

c) Descrizione della modalità di razionalizzazione della partecipazione:

La partecipazione è già stata oggetto del piano di razionalizzazione approvato con delibera di consiglio n. 17 del 30/03/2015.

Risulta di tutta evidenza che ForModena è il risultato di un'operazione di razionalizzazione che, sebbene avviata prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del TUSP, risponde appieno ai criteri e alle finalità di cui all'art. 20, comma 2°, di detto Testo Unico.

In quanto «società a controllo pubblico» ai sensi delle definizioni contenute nel TUSP, con delibera dell'assemblea straordinaria in data 29 dicembre 2016, lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni previste dal predetto Testo Unico.

Dati di Sintesi

| | |
|---|---|
| Forma giuridica | Società per azioni |
| Sede legale | Viale Aldo Moro, 64 - 40127 - Bologna |
| Codice Fiscale | 02770891204 |
| Data di costituzione | 01/08/2007 |
| Durata società (da Statuto) | 31/12/2050 |
| Stato Società | Attiva |
| Codice Ateco | 61.90.91 |
| Attività Esercitata | Progettazione, realizzazione e gestione di servizi forniti tramite la rete di trasmissione dati a banda larga - realizzata dalla Regione ER e in corso di conferimento alla società - a favore degli enti pubblici... |
| Amministratori | 3 |
| Sindaci, organi di controllo | 6 |
| Addetti al 31/12/2016 | 75 |
| Soci | 436 |
| Capitale sociale | € 65.526.000,00 |
| Valore nominale di ogni azione | € 1.000,00 |
| Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati | No |
| Società che ha emesso, al 31/12/2015, strum.fin. diversi da azioni, quotati in mercati regol. | No |

Adesione alla società, oggetto sociale e finalità

L'adesione alla società è avvenuta con deliberazione CC 84 del 25/11/2009 nel medesimo atto ne sono indicate le motivazioni e le finalità:

- partecipare compiutamente agli obiettivi della Rete Privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia Romagna, così come previsti dalla LR 11/2004;
- usufruire dei vantaggi relativi all'erogazione dei servizi per i soli soci.

LepidaSpA è infatti:

- lo strumento operativo, promosso da Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida
- motore dell'attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e delle comunità in Emilia-Romagna, in particolare per la attuazione dell'Agenda Digitale
- garante della disponibilità di reti e servizi telematici sull'intero territorio regionale, operando per lo sviluppo omogeneo di tutto il territorio
- supporto all'amministrazione digitale, ampliando con continuità i servizi finali a disposizione dei Soci, per rispondere alle trasformazioni normative e alla sempre maggiore carenza di risorse
- produttore di idee, strategie e realizzazioni di innovazione per la PA e per lo sviluppo telematico del relativo territorio, creando anche opportunità per gli operatori ICT del mercato.

La società ha per oggetto l'esercizio delle sopraccitate attività, rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella società, concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n. 11/2004.

Composizione del capitale sociale

| Soci | N. Azioni | % Capitale | Valore nominale |
|------------------------|---------------|------------|-------------------|
| Regione Emilia-Romagna | 65.068 | 99,301 | 65.068.000 |
| Comune di Vignola | 1 | 0,0015 | 1.000 |
| Altri enti pubblici | 457 | 0,6975 | 457.000 |
| Totale | 65.526 | 100 | 65.526.000 |

La società è esclusiva partecipazione pubblica.

Il Comune di Vignola possiede n. 1 azione pari allo 0,0015% e nell'ultimo rendiconto è stata valutata in € 1.224,97 sulla base del patrimonio netto della società

Con provvedimento del Commissario Straordinario (assunto con i poteri della GC) n. 39 del 13/04/2017 la società è stata ricompresa fra le società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Ente ma non è oggetto di consolidamento del bilancio (la partecipazione è inferiore all' 1%)

Dati di Bilancio

a) Andamento del risultato degli ultimi esercizi:

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 142.412 | 430.829 | 208.798 | 339.909 | 184.920 | 457.200 |

b) Fatturato conseguito nel triennio 2013-2015, relativa media e fatturato 2016:

| 2013 | 2014 | 2015 | Media | 2016 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 18.439.440 | 21.618.474 | 26.640.268 | 22.232.727 | 29.209.470 |

c) Altri Costi

| | 2015 | 2016 |
|---|-----------|-----------|
| Costi del Personale | 4.561.741 | 4.711.264 |
| Compensi dei componenti l'organo di amministrazione | 35.160 | 35.160 |
| Compensi dei componenti l'organo di controllo | 45.964 | 48.952 |

Partecipazioni

Come risulta dai dati reperiti presso il Registro delle Imprese (e confermato da quanto indicato sul sito della società) alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 la società non possedeva partecipazioni.

Pertanto il Comune di Vignola sulla base dell'art. 2359 cod. civ. non si configura come amministrazione pubblica controllante dunque le eventuali partecipazioni che Lepida Spa detiene o dovesse detenere in altre società non costituiscono per l'amministrazione comunale "partecipazioni indirette" ai sensi dell'art. 2, lett. g) Tusp.

Revisione Straordinaria ed esito

a) Sintesi

| | |
|--|---|
| Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti fin. | NO |
| Tipologia di procedure avviate per la quotazione | / |
| Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a) | SI (LLRR nr. 11/2004 e nr. 14/2014 Emilia Romagna) |
| Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. 175/2016 | NO |
| Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione | Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2 lett.a) |
| Partecipazioni non rientranti nelle categorie di cui all'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A) | NO |
| Società prive di dipendenti o con nr. amministratori > nr. dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B) | NO |
| Svolgim. di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C) | NO |
| Società con fatturato medio del triennio < € 1.000.000,00 (Art. 20 c. 2 lett. D) | NO |
| Società non costituita con per la gestione di servizi d'interesse pubblico con risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E) | NO |
| Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F) | NO |
| Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G) | NO |
| Holding pura | NO |
| Società in House | NO |
| Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato | / |
| Esito della Ricognizione | Mantenimento senza interventi |
| Modalità di razionalizzazione | / |
| Termine previsto per la razionalizzazione | / |

b) Motivazioni per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione:

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, si rimarca che la qualità di socio in Lepida s.p.a. è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi "strumentali" di cui all'allegato C alla convenzione stipulata fra gli Enti soci ai sensi dell'art. 4-bis, l.r. n. 11 del 2004 (e successive modificazioni), fra cui si segnalano i seguenti: Rete Lepida - rete internet a banda larga; FedERa - sistema di autenticazione federata degli Enti dell'Emilia Romagna; IcarER - infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi; PayER - piattaforma di pagamenti on-line dell'Emilia Romagna; ConfERENCE - sistema di videocomunicazione; MultiPLER - sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali.

c) Descrizione della modalità di razionalizzazione della partecipazione:

La partecipazione è già stata oggetto del piano di razionalizzazione approvato con delibera di consiglio n. 17 del 30/03/2015.

Lepida, in quanto «società in house» della Regione Emilia Romagna ha adeguato il proprio Statuto alle disposizioni previste dal predetto Testo Unico con delibera dell'assemblea straordinaria in data 22 dicembre 2016.

Dati di Sintesi

| | | |
|---|---|--|
| Forma giuridica | Società per azioni | |
| Sede legale | Strada Sant'Anna, 210 - 41122 - Modena | |
| Codice Fiscale | 02201090368 | |
| Data di costituzione | 16/11/1993 | |
| Durata società (da Statuto) | 31/12/2050 | |
| Stato Società | Attiva | |
| Codice Ateco | 49.31 | |
| Attività Esercitata | esercizio di trasporto pubblico di persone, noleggio con autobs e attività complementari e/o integrative del servizio di trasporto persone... | |
| Amministratori | 5 | |
| Sindaci, organi di controllo | 6 | |
| Addetti al 31/12/2016 | 1.070 | |
| Soci | 52 | |
| Capitale sociale | € 13.997.268,32 | |
| Valore nominale di ogni azione | € 0,28 | |
| Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati | No | |
| Società che ha emesso, al 31/12/2015, strum.fin. diversi da azioni, quotati in mercati regol. | No | |

Adesione alla società, oggetto sociale e finalità

L'adesione iniziale alla società in oggetto già Consorzio ATCM (in seguito trasformata in SpA) è avvenuta in data 14/05/1993 con propria deliberazione nr. 33 in cui il Comune di Vignola unitamente all'Amministrazione provinciale di Modena ed agli altri 46 comuni della Provincia di Modena hanno costituito mediante trasformazione ai sensi dell'art. 60 della L.142/90 il suddetto Consorzio.

Successivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 11/10/2011, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata a maggioranza la complessiva operazione di fusione fra ATCM S.p.A., TEMPI S.p.A., Consorzio ACT ed AE S.p.A., soggetti affidatari, diretti o mediati, del servizio trasporto pubblico locale rispettivamente nei bacini delle Province di Modena, Piacenza e Reggio Emilia ha assunto dal 10 gennaio 2012 la nuova denominazione "SOCIETÀ EMILIANA TRASORTI AUTOFILOVIARI" S.p.A. (S.E.T.A. S.p.A.).

La società ha come oggetto principale l'esercizio, l'organizzazione, l'impianto e la gestione complessiva dei servizi di trasporto pubblico autofilotranviario e ferroviario di persone e merci in ambito urbano, suburbano ed extraurbano.

La società può inoltre svolgere altre attività fra cui, in particolare, la gestione dei servizi di trasporto privato di viaggiatori e merci, l'esercizio delle attività di noleggio ferroviario e di autoveicoli con e senza conducente, i servizi ferroviari per conto di altri gestori, il trasporto di persone per interesse turistico, il trasporto scolastico, il trasporto disabili e anziani, i servizi di collegamento al sistema aeroportuale, i servizi di gran turismo, i servizi sostitutivi delle FF.SS. o di altri vettori, i servizi atipici di trasporto anche con sistemi a chiamata, i servizi di trasporto intermodale.

L'attività svolta dalla società

- è rivolta al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, posto che rientra nella «organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale» che l'art. 14, comma 27°, lett. b) d.l. 31 maggio 2010, n. 78, attribuisce ai Comuni quale loro funzione fondamentale;
- è espressamente qualificata come servizio di interesse economico generale dall'art. 2, lett. a), Regolamento CE n. 1370 del 23 ottobre 2007, e rientra pertanto nel novero di quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, lett. a), TUSP.

Come attestato dal Consiglio del Comune di Vignola con propria delibera CC 33 del 20/04/2009 avente ad oggetto la ricognizione delle partecipazioni dirette dell'ente (effettuata ai sensi dell'art. 3 c da 27 a 32 della L. 244/2007), la partecipazione del Comune di Vignola alla suddetta società è funzionale al perseguimento di un interesse pubblico e agli scopi dell'Ente Locale così come indicato all' art. 3 comma 27, Legge 24 dicembre 2007 n.244

Composizione del capitale sociale

| Soci | N. Azioni | % Capitale | Valore nominale |
|---|-------------------|----------------|----------------------|
| 1 Comune di Modena | 5.521.867 | 11,05% | 1.546.122,76 |
| 2 Amministrazione provinciale di Modena | 3.558.536 | 7,12% | 996.390,08 |
| 3 Comune di Bastiglia | 3.179 | 0,01% | 890,12 |
| 4 Comune di Bomporto | 27.512 | 0,06% | 7.703,36 |
| 5 Comune di Campogalliano | 1.216 | 0,00% | 340,48 |
| 6 Comune di Camposanto | 6.050 | 0,01% | 1.694,00 |
| 7 Comune di Carpi | 1.178.869 | 2,36% | 330.083,32 |
| 8 Comune di Castelfranco Emilia | 154.968 | 0,31% | 43.391,04 |
| 9 Comune di Castelnuovo Rangone | 22.395 | 0,05% | 6.270,60 |
| 10 Comune di Castelvetro di Modena | 26.517 | 0,05% | 7.424,76 |
| 11 Comune di Cavezzo | 12.050 | 0,02% | 3.374,00 |
| 12 Comune di Concordia sulla Secchia | 13.560 | 0,03% | 3.796,80 |
| 13 Comune di Fanano | 2.135 | 0,00% | 597,80 |
| 14 Comune di Finale Emilia | 81.049 | 0,16% | 22.693,72 |
| 15 Comune di Fiorano Modenese | 47.660 | 0,10% | 13.344,80 |
| 16 Comune di Fiumalbo | 270 | 0,00% | 75,60 |
| 17 Comune di Formigine | 269.087 | 0,54% | 75.344,36 |
| 18 Comune di Frassinoro | 2.897 | 0,01% | 811,16 |
| 19 Comune di Guiglia | 4.431 | 0,01% | 1.240,68 |
| 20 Comune di Lama Mocogno | 4.344 | 0,01% | 1.216,32 |
| 21 Comune di Maranello | 100.044 | 0,20% | 28.012,32 |
| 22 Comune di Marano | 6.529 | 0,01% | 1.828,12 |
| 23 Comune di Medolla | 29.917 | 0,06% | 8.376,76 |
| 24 Comune di Mirandola | 156.465 | 0,31% | 43.810,20 |
| 25 Comune di Montecreto | 614 | 0,00% | 171,92 |
| 26 Comune di Montefiorino | 3.876 | 0,01% | 1.085,28 |
| 27 Comune di Montese | 3.264 | 0,01% | 913,92 |
| 28 Comune di Nonantola | 933 | 0,00% | 261,24 |
| 29 Comune di Novi di Modena | 26.922 | 0,05% | 7.538,16 |
| 30 Comune di Palagano | 2.688 | 0,01% | 752,64 |
| 31 Comune di Pavullo | 86.743 | 0,17% | 24.288,04 |
| 32 Comune di Pievpelago | 2.014 | 0,00% | 563,92 |
| 33 Comune di Polinago | 1.362 | 0,00% | 381,36 |
| 34 Comune di Prignano sulla Secchia | 4.196 | 0,01% | 1.174,88 |
| 35 Comune di Ravarino | 8.529 | 0,02% | 2.388,12 |
| 36 Comune di Riolunato | 479 | 0,00% | 134,12 |
| 37 Comune di San Cesario sul Panaro | 10.995 | 0,02% | 3.078,60 |
| 38 Comune di San Felice sul Panaro | 34.628 | 0,07% | 9.695,84 |
| 39 Comune di San Possidonio | 4.295 | 0,01% | 1.202,60 |
| 40 Comune di San Prospero | 12.492 | 0,03% | 3.497,76 |
| 41 Comune di Sassuolo | 864.670 | 1,73% | 242.107,60 |
| 42 Comune di Savignano | 17.339 | 0,04% | 4.854,92 |
| 43 Comune di Serramazzoni | 19.892 | 0,04% | 5.569,76 |
| 44 Comune di Sestola | 3.289 | 0,01% | 920,92 |
| 45 Comune di Soliera | 49.722 | 0,10% | 13.922,16 |
| 46 Comune di Spilamberto | 48.985 | 0,10% | 13.715,80 |
| 47 Comune di Vignola | 104.523 | 0,21% | 29.266,44 |
| 48 Comune di Zocca | 3.927 | 0,01% | 1.099,56 |
| 49 Comune di Piacenza | 4.992.085 | 9,99% | 1.397.783,80 |
| 50 TPER s.p.a. | 3.325.025 | 6,65% | 931.007,00 |
| 51 ACT Reggio Emilia | 7.709.136 | 15,42% | 2.158.558,08 |
| 52 HERM s.r.l. | 21.416.074 | 42,84% | 5.996.500,72 |
| Totale | 49.990.244 | 100,00% | 13.997.268,32 |

La società è a partecipazione mista a capitale pubblico di maggioranza.

La quota del Comune di Vignola è pari al 0,21% e nell'ultimo rendiconto è stata valutata in € 31.422,70 sulla base del patrimonio netto della società

Dati di Bilancio

a) Andamento del risultato degli ultimi esercizi:

| 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------|------------|--------|---------|-----------|---------|
| 76.08 | -3.594.310 | 84.902 | 546.240 | 5.328.615 | 385.707 |

b) Fatturato conseguito nel triennio 2013-2015, relativa media e fatturato 2016:

| 2013 | 2014 | 2015 | Media | 2016 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 104.227.438 | 104.719.620 | 108.875.828 | 105.940.962 | 105.434.048 |

c) Altri Costi

| | 2015 | 2016 |
|--|------------|------------|
| Costi del Personale | 44.406.215 | 45.898.993 |
| Compensi dei componenti l'organo di amministrazione. | 177.625 | 134.239 |
| Compensi dei componenti l'organo di controllo | 30.647 | 29.935 |

Partecipazioni

La società detiene le seguenti partecipazioni:

| Società | % |
|----------------------------------|--------|
| Hola Srl | 40% |
| Consorzio Acquisto dei Trasporti | 32,03% |
| Consorzio Esperienza ed energia | 0,17% |

Il Comune di Vignola sulla base dell'art. 2359 cod. civ. non si configura come amministrazione pubblica controllante dunque le eventuali partecipazioni che Seta Spa detiene o dovesse detenere in altre società non costituiscono per l'amministrazione comunale "partecipazioni indirette" ai sensi dell'art. 2, lett. g) Tusp.

Revisione Straordinaria ed esito

a) Sintesi

| | |
|--|--|
| Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti fin. | NO |
| Tipologia di procedure avviate per la quotazione | / |
| Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a) | NO |
| Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. 175/2016 | NO |
| Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione | Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett a) |
| Partecipazioni non rientranti nelle categorie di cui all'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A) | NO |
| Società prive di dipendenti o con nr. amministratori > nr. dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B) | NO |
| Svolgim. di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C) | NO |
| Società con fatturato medio del triennio < € 1.000.000,00 (Art. 20 c. 2 lett. D) | NO |
| Società non costituita con per la gestione di servizi d'interesse pubblico con risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E) | NO |
| Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F) | NO |
| Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G) | NO |
| Holding pura | NO |
| Società in House | NO |
| Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato | / |
| Esito della Ricognizione | Mantenimento senza interventi |
| Modalità di razionalizzazione | / |
| Termine previsto per la razionalizzazione | / |

b) Motivazioni per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione:

Si prevede di mantenere la partecipazione nella società in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente: la società difatti eroga un servizio di interesse economico generale.

Con riguardo al servizio di trasporto pubblico locale si specifica che, le funzioni svolte da Seta spa non possono ritenersi analoghe a quelle dell'Agenzia di trasporto pubblico locale, di competenza di Amo spa: Seta gestisce un servizio di trasporto, mentre l'Agenzia Amo ha funzioni di programmazione e progettazione integrata.

c) Descrizione della modalità di razionalizzazione della partecipazione:

La partecipazione è già stata oggetto del piano di razionalizzazione approvato con delibera di consiglio n. 17 del 30/03/2015. Come evidenziato nel piano adottato dall'operazione di aggregazione posta in essere nel 2011 è conseguito uno specifico risparmio relativamente agli organi amministrativi e di controllo, ovvero una razionalizzazione delle precedenti tre società (anche con riferimento ai relativi costi di gestione) che, sebbene avviata prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del TUSP, risponde appieno ai criteri e alle finalità di cui all'art. 20, comma 2°, di detto Testo Unico.

Dati di Sintesi

| | | |
|---|---|--|
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata | |
| Sede legale | Via Bellucci n. 1 - 41058 Vignola (MO) | |
| Codice Fiscale | 03238600369 | |
| Data di costituzione | 23/12/2008 | |
| Durata società (da Statuto) | Illimitata | |
| Stato Società | Attiva | |
| Codice Ateco | 477310 | |
| Attività Prevalente | Studio, progettazione, acquisto, costruzione, manutenzione, gestione, affitto, locazione, conduzione, concessione a terzi di beni mobili e immobili, terreni, fabbricati, reti, impianti, macchinari su beni propri e beni di terzi | |
| Amministratori | 3 | |
| Sindaci, organi di controllo | 1 | |
| Addetti al 31/12/2016 | 5 | |
| Soci | 1 | |
| Capitale sociale | € 50.000,00 | |
| Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati | No | |
| Società che ha emesso, al 31/12/2015, strum.fin. diversi da azioni, quotati in mercati regol. | No | |

Fonte: Registro delle Imprese - Archivio ufficiale CCIAA

Adesione alla società, oggetto sociale e finalità

La società è stata costituita in data 09/12/2008 con propria deliberazione nr. 83 avente ad oggetto "Costituzione di società di capitali per la gestione di parte del Patrimonio comunale nonché per la gestione di alcuni servizi pubblici locali - ex art. 113 D.lgs 267/2000". L'art. 1 dello statuto della società stabilisce che la stessa è "una Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 2463 cod. civ. e dell'art. 113 d.lgs 18 agosto 2000 n. 267" Il Comune di Vignola è il socio unico della società esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (società "in house")

La società ha per oggetto tra gli altri:

- la gestione, valorizzazione e dismissione di parte del patrimonio disponibile del comune di Vignola;
- la gestione di parte del patrimonio indisponibile/demaniale;
- la gestione di servizi pubblici locali quali mercato ortofrutticolo e farmacia comunale.

Come attestato dal Consiglio del Comune di Vignola con propria delibera CC 33 del 20/04/2009 avente ad oggetto la ricognizione delle partecipazioni dirette dell'ente (effettuata ai sensi dell'art. 3 c da 27 a 32 della L. 244/2007) la società è da reputarsi conforme a quanto disposto all'art. 3 comma 27 della L. 244/2007 stante la circostanza che la società ha per oggetto la produzione di beni e servizi di interesse generale e comunque strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali.

Composizione del capitale sociale

| Soci | N. Quote | % Capitale | Valore nominale |
|-------------------|----------|------------|-----------------|
| Comune di Vignola | 1 | 100% | € 50.000,00 |

La società è unipersonale ad integrale partecipazione pubblica.

La quota del Comune di Vignola (ente controllante) è pari al 100% e nell'ultimo rendiconto è stata valutata in € 4.005.881,00 sulla base del patrimonio netto della società.

Con provvedimento del Commissario Straordinario (assunto con i poteri della GC) n. 39 del 13/04/2017 la società è stata ricompresa fra le società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Ente, ed è oggetto di consolidamento del bilancio (la partecipazione è superiore all' 1%)

Dati di Bilancio

a) Andamento del risultato degli ultimi esercizi:

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------|--------|------|------|----------|--------|
| 16.012 | 27.227 | 932 | 142 | -654.124 | 27.173 |

b) Fatturato conseguito nel triennio 2013-2015, relativa media e fatturato 2016:

| 2013 | 2014 | 2015 | Media | 2016 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2.620.260 | 2.475.542 | 2.483.360 | 2.526.387 | 2.309.362 |

c) Altri Costi

| | 2015 | 2016 |
|---|---------|---------|
| Costi del Personale | 262.642 | 256.698 |
| Compensi dei componenti l'organo di amministratz. | 10.000 | 10.000 |
| Compensi dei componenti l'organo di controllo | 4.000 | 4.000 |

Partecipazioni

La società non detiene partecipazioni.

Revisione Straordinaria ed esito

a) Sintesi

| | |
|--|--|
| Oggetto del piano di razionalizzazione approvato con CC n. 17 del 30/03/2015 | SI |
| Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti fin. | NO |
| Tipologia di procedure avviate per la quotazione | / |
| Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a) | NO |
| Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. 175/2016 | NO |
| Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione | Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett a) |
| Partecipazioni non rientranti nelle categorie di cui all'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A) | NO |
| Società prive di dipendenti o con nr. amministratori > nr. dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B) | NO |
| Svolgim. di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C) | NO |
| Società con fatturato medio del triennio < € 1.000.000,00 (Art. 20 c. 2 lett. D) | NO |
| Società non costituita con per la gestione di servizi d'interesse pubblico con risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E) | NO |
| Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F) | NO |
| Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G) | NO |
| Holding pura | NO |
| Società in House | SI |
| Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato | SI |
| Esito della Ricognizione | Mantenimento senza interventi |
| Modalità di razionalizzazione | / |
| Termine previsto per la razionalizzazione | / |

b) Motivazioni per decisione su mantentimento/razionalizzazione della partecipazione:

La Vignola Patrimonio srl, è una società il cui oggetto sociale ricomprende anche la gestione delle farmacie.

La possibilità per i comuni di detenere partecipazioni in società per la gestione del servizio farmaceutico è espressamente prevista dall'art. 9, l. 2 aprile 1968, n. 475. In virtù di tale disposizione, il servizio farmaceutico deve pertanto ricomprendersi nel novero delle attività coerenti con il c.d. vincolo di scopo dettato dall'art. 4, comma 1°, TUSP: tanto nel caso in cui si volesse qualificare detto servizio quale servizio di interesse generale «tendenzialmente di rilevanza economica» (come ha avuto cura di precisare Corte dei Conti-sez. contr. Marche, 7 agosto 2013, n. 57), quanto nel caso in cui si voglia caratterizzare lo stesso quale «modalità gestoria "in nome e per conto" del Servizio Sanitario Nazionale» e dunque «esercizio diretto di un servizio pubblico» (come invece di recente ribadito da Cons. Stato, 3 febbraio 2017, n. 474), «si tratt[a], comunque, di attività strettamente inerente all'esercizio delle funzioni istituzionali di un comune» (cfr. Corte dei Conti-sez. contr. Lombardia, 11 maggio 2016, n. 141, che ha così specificamente concluso sul punto con riferimento al vincolo precedentemente dettato in materia dall'art. 3, comma 27°, della legge n. 244 del 2007, ora trasfuso al comma 1° dell'art. 4 TUSP).

Come risulta dal verbale dell'assemblea dei soci in data 31/07/2017 la scelta dell'organo collegiale in sostituzione dell'organo monocratico per la Vignola Patrimonio Srl si giustifica con:

- "la necessità di dover porre attenzione e controllo alle varie attività aziendali che la società sviluppa (farmacia, gestione immobiliare, gestione del mercato e servizi sociali) e priva di qualsiasi struttura propria se non per la gestione della farmacia. Ciò impone all'organo amministrativo una attenzione diretta alla gestione delle singole problematiche che devono tutte trovare valutazione e gestione, anche tramite soggetti competenti, il

tutto con dispendio di non poco tempo. Le tematiche che quotidianamente si pongono non possono che essere gestite con l'intervento di più soggetti;

- il costo dell'organo amministrativo, seppur fissato nel 2015, rispetta l'obiettivo di contenimento dei costi di gestione che, pur avvalendosi dell'attività di tre soggetti, è rimasto invariato rispetto ai periodi in cui la società era gestita da un amministratore unico;
- il compenso così come definito in sede di delibera di nomina del 29.04.2015 è condizionato ai risultati economici in ragione del Margine Operativo Lordo conseguito e con il limite massimo di euro 10.000,00 annui. Ora in questi anni e presumibilmente anche per gli anni futuri, ben difficilmente il Margine Operativo Lordo di esercizio potrà essere in misura tale da annullare o ridurre il compenso. La conseguenza è che il compenso dell'organo amministrativo è stato fino ad ora e sarà in futuro determinato nella misura di euro 10.000,00 annui. Tenuto conto delle norme di cui ai citati provvedimenti legislativi per effetto dei quali sono state assunte le integrazioni agli atti sociali così come le delibere di questa assemblea si ritiene che il compenso all'organo amministrativo debba essere definito in misura fissa e con il rispetto dell'obiettivo del contenimento dei costi".

c) Descrizione della modalità di razionalizzazione della partecipazione:

La partecipazione è già stata oggetto del piano di razionalizzazione approvato con delibera di consiglio n. 17 del 30/03/2015. Vignola Patrimonio Srl essendo «società in house» ha adeguato il proprio Statuto alle disposizioni previste dal predetto Testo Unico con delibera dell'assemblea straordinaria in data 28/12/2016.

Con provvedimento del Commissario Straordinario (assunto con i poteri della Giunta) n. 32 del 27/03/2017 sono inoltre stati individuati contenente gli indirizzi programmatici e strategici per la società Vignola Patrimonio s.r.l. per l'anno in corso.

